

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 16/02/2021

FATTO

1. In data 25.08.2015 il ricorrente stipulava un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione per un importo complessivo di euro 27.600,00, da rimborsare in n. 120 rate. A settembre 2019 parte ricorrente procedeva all'estinzione anticipata del finanziamento, dopo aver pagato la rata n. 48.

Con ricorso del 28.07.2020, preceduto da reclamo del 2.07.2020, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 2.346,00. Parte ricorrente non ripropone invece in sede di ricorso la richiesta di restituzione dell'importo di euro 200,00, a titolo di spese di assistenza professionale, avanzata nel reclamo.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che parte ricorrente ha ricevuto il rimborso dovuto, secondo le pattuizioni contrattuali, in sede di estinzione anticipata. Aggiunge che la c.d. "sentenza Lexitor" è inapplicabile al caso concreto e che, quindi, null'altro è dovuto al ricorrente.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dal cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto della pensione, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Benché non eccepito dall'intermediario resistente, il Collegio è chiamato pregiudizialmente a valutare se il ricorso possa essere deciso nel merito, considerato che, a seguito della ricezione del reclamo, l'intermediario ha proposto innanzi all'Autorità giudiziaria una domanda di accertamento negativo degli obblighi restitutori derivanti dall'estinzione anticipata del finanziamento di cui si tratta.

A tale proposito, si deve rilevare che, secondo le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari* (sez. I, par. 4), questo Arbitro non può esaminare nel merito ricorsi che abbiano a oggetto controversie già sottoposte all'Autorità giudiziaria, fermo tuttavia restando quanto stabilito dall'art. 5, commi 1-*bis* e 4, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Ciò posto, si deve rilevare che, ai sensi delle suddette *Disposizioni*, una controversia può considerarsi come «già [...] sottoposta all'Autorità giudiziaria» solo se: 1. risulta che chi l'ha instaurata abbia notificato l'atto introduttivo all'altra parte; 2. risulta che la causa sia stata iscritta al ruolo del Giudice adito. Infatti, la mancata costituzione in giudizio dell'attore (e del convenuto) e la successiva inerzia delle parti, come prevista dall'art. 307 c.p.c., determinano l'estinzione del processo.

Ebbene, nel caso di specie, non solo non è documentato che l'intermediario si sia costituito in giudizio, iscrivendo la causa a ruolo, ma risulta anche che l'atto di citazione è stato "ritirato" dal destinatario il 29.07.2020 e, dunque, dopo la proposizione del ricorso dinanzi all'ABF.

Più in generale, si deve rilevare che, nei casi in cui sia previsto il necessario esperimento di un tentativo di mediazione obbligatoria, le suddette *Disposizioni* non prevedono alcuna incompatibilità fra la pendenza di un giudizio dinanzi all'Autorità giudiziaria e il procedimento innanzi a questo Arbitro. In tali casi, l'esigenza di dare attuazione alla norma dettata dall'art. 5, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 28/2010 implica viceversa che, nonostante la preventiva sottoposizione di una controversia all'Autorità giudiziaria, quest'Arbitro la possa decidere nel merito.

La disposizione legislativa appena citata prescrive infatti l'obbligo di «chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di [...] contratti [...] bancari», di «esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero [...] il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni» (e cioè il procedimento qui presente); e ciò, peraltro, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale se (fra le altre ipotesi previste dalla norma) il mancato esperimento della mediazione obbligatoria sia eccepito in giudizio dal convenuto, nella cui disponibilità, pertanto, l'ordinamento rimette l'iniziativa volta ad avviare un procedimento di mediazione obbligatoria, anche se in pendenza di un giudizio civile già instaurato dalla controparte attrice.

L'esigenza di dare attuazione alla finalità perseguita dall'art. 5, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 28/2010, così com'è previsto dalle *Disposizioni* sopra richiamate, fa sì che il procedimento innanzi a questo Arbitro possa essere considerato come alternativo, ma proprio per questo equivalente, a quello di mediazione obbligatoria, e sia pertanto ammissibile.

2. Venendo dunque al merito della controversia, va rilevato che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».



Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità»*.

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

5. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse *«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi»*.

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).

- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.

- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

7. Nel caso di specie, con riferimento alle commissioni di gestione, che presentano carattere *recurring*, deve ritenersi valido il criterio contrattuale di rimborso.

Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto di quanto rilevato da questo Collegio con decisione n. 20131/2020 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto di natura *recurring* le commissioni di accensione e di natura *up-front* la provvigione dovuta ai soggetti incaricati dell'offerta fuori sede, volta quest'ultima a remunerare attività preliminari alla stipula del contratto –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste del ricorrente secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,12%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	commissioni di accensione	(recurring)	€ 1.356,00	€ 813,60	€ 516,87		€ 813,60
<input type="radio"/>	commissioni di gestione	(recurring)	€ 3.139,21	€ 1.883,53	€ 1.196,57	€ 1.196,52	€ 0,00
<input type="radio"/>	provvigione	(up front)	€ 1.104,00	€ 662,40	€ 420,81		€ 420,81
<input type="radio"/>	spese ente previdenziale	(recurring)	€ 207,60	€ 124,56	€ 79,13	€ 124,56	€ 0,00
<input type="radio"/>	spese di istruttoria	(up front)	€ 305,00	€ 183,00	€ 116,26		€ 116,26
					tot rimborsi ancora dovuti		€ 1.350,67
					interessi legali		si

8. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 1.351,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA